

Camilla Landi

L'AFFIDO FAMILIARE IN LOMBARDIA

UNA RICERCA QUANTITATIVA
NEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI MILANO



Nonostante la sua storia ormai più che trentennale, l'affido familiare rappresenta ancora oggi, nel contesto italiano, una materia decisamente complessa. Il libro offre una panoramica da un punto di vista normativo e metodologico di questo sfidante istituto giuridico a tutela di bambini e ragazzi, con particolare attenzione all'affido eterofamiliare disposto dall'autorità giudiziaria. L'autrice ripercorre, alla luce di un'attenta rassegna della letteratura internazionale, le tappe metodologiche e le indicazioni utili per la promozione e realizzazione di progetti di affido eterofamiliari e presenta i dati emersi da un rigoroso lavoro di analisi documentaria svolta all'interno del Tribunale per i Minorenni di Milano. La lettura offre importanti spunti di riflessione e suggerimenti utili a studiosi e operatori sociali che lavorano al fianco di bambini e ragazzi e delle loro famiglie.



Camilla Landi

Assistente sociale con esperienza nel lavoro con minori e famiglie e dottore di ricerca in Sociologia, organizzazioni e culture, attualmente è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica di Milano; è, inoltre, collaboratrice del Centro di Ricerca «Relational Social Work» e docente a contratto nei corsi di Laurea triennale in Scienze del servizio sociale e di Laurea magistrale in Lavoro sociale e servizi per le famiglie, i minori e le comunità.



*Pubblicazione scientifica validata
dal Comitato Scientifico della Collana*

www.universityresearch.erickson.it



INDICE

Prefazione (<i>F. Folgheraiter</i>)	9
Introduzione	11

PARTE PRIMA

L'AFFIDO FAMILIARE: INQUADRAMENTO TEORICO E RICERCHE EMPIRICHE

Capitolo 1	17
L'istituto dell'affido familiare: uno sguardo introduttivo	
Capitolo 2	33
Le tappe dell'affido familiare	
Capitolo 3	55
L'affido familiare nel <i>social work</i> internazionale: una rassegna della letteratura	

PARTE SECONDA

METODOLOGIA DELLA RICERCA

Capitolo 4	73
Il disegno della ricerca	
Capitolo 5	87
Bambini e provvedimenti di affido eterofamiliare: la descrizione del campione	

PARTE TERZA

I RISULTATI DELLA RICERCA

Capitolo 6	107
La progettazione dell'affido familiare: quale partecipazione dei minori e delle famiglie?	
Capitolo 7	117
Monitorare e sostenere gli affidi in corso	
Capitolo 8	129
Mantenere e curare i legami durante il percorso fuori famiglia	
Capitolo 9	141
La conclusione del progetto di affido	
Considerazioni conclusive	149
Postfazione (<i>M. Zevola</i>)	161
Bibliografia	167

PREFAZIONE

I Servizi di tutela minori hanno bisogno anch'essi, più che mai, di essere tutelati, di questi tempi. Gli operatori impegnati a percepire e contrastare i gravi disagi che erodono tante famiglie hanno in spalla un compito così complesso e difficile che non possono farcela senza il generoso sostegno di tutti. Dovrebbero essere aiutati dalle Istituzioni, in primis dalla politica, in realtà non sempre attenta, anzi più pronta purtroppo a cavalcare senza pudore, per un pugno di voti, i disagi altrui; così come dovrebbero essere aiutati dalla mitica «società civile», anch'essa più incline in realtà a prendere «luciole per lanterne» in balia dei social. I servizi di tutela minori possono essere attaccati da destra e da sinistra. Attaccati e screditati qualunque cosa essi facciano: sia che eccedano a tutelare, e allora si grida che rubano i bambini; sia che manchino di farlo e allora, di fronte alle disgrazie, si grida «ma dov'erano gli assistenti sociali?».

Attenzione però, perché svalutare o non curare i presidi della tutela minori vuol dire, di fatto, minare le fondamenta delle nostre società. Bauman diceva che il grado di civiltà di una società si potrebbe misurare andando a guardare come le Istituzioni trattano le persone più vulnerabili. E nessuno è più vulnerabile di un bambino in balia di un adulto fuori di sé, incapace di intendere e volere perché malato ovvero a volte fin troppo capace di intendere, ma solo i bisogni propri, perché moralmente disorientato o in preda ai narcisismi.

Può un libro scientifico contribuire seriamente a rafforzare il movimento della tutela minorile? Può una ricerca di dottorato, condotta con passione e rigore da una giovane assistente sociale ricercatrice, offrire piccoli ma preziosi tasselli alla costruzione di metodi di lavoro finalmente efficaci, in tale difficilissimo campo? Sì, lo può, e l'Opera che possiamo leggere qui lo dimostra. Il punto di partenza della ricerca è che, per ridurre la possibilità di «errore»

nelle delicate valutazioni/decisioni di tutela, dove spesso si deve procedere con l'allontanamento del minore e il coinvolgimento di una famiglia accogliente, sia necessario che gli operatori sociali sappiano interagire il più possibile con gli interessati nei delicati processi decisionali. In tutela non c'è mai «la» decisione giusta. Occorre perciò sempre pazientemente trovare degli accordi condivisi, cercare delle vie di uscita che siano accettabili (o meno dolorose) per il numero più ampio possibile dei soggetti coinvolti. La forza terapeutica di tale presupposto «relazionale» è comprovata (come si può leggere nel testo) da innumerevoli ricerche nazionali e internazionali condotte per valutare l'efficacia degli interventi dei servizi sociali: andando a raccogliere sistematicamente il punto di vista di bambini e famiglie, si evince che i diretti interessati chiedono a gran voce di prendere parte alle decisioni che riguardano la loro vita e che, qualora un tale elementare diritto umano venga garantito entro il procedimento amministrativo, le difficoltà si olierebbero e le cose procederebbero meglio.

Gran parte dell'attività lavorativa degli operatori sociali impegnati nei Servizi di tutela minori è dedicata all'attività di scrittura di report e di documentazione all'autorità giudiziaria. Nelle pratiche usuali di social work i documenti scritti possono diventare un'importante (spesso l'unica) fonte d'informazione per la raccolta di dati inerenti agli stili professionali degli operatori.

La ricerca qui presentata si segnala per il grande lavoro di analisi della documentazione contenuta nei fascicoli dei bambini in affido custoditi negli Archivi del Tribunale per i minorenni di Milano. Dai fascicoli emerge che, in Lombardia e perciò per estensione forse in ogni altra parte d'Italia, si è ancora lontani dal promuovere e garantire fattivamente il diritto di partecipazione degli interessati al processo di aiuto, che siano gli stessi bambini e ragazzi, le famiglie d'origine o le famiglie affidatarie accoglienti. Ciò può sembrare demoralizzante ma, al contempo, ci indica che una via di possibile miglioramento è alle porte e che, con il necessario potenziamento metodologico, potrebbe essere a breve perseguita. Del resto, la regola di tenere in relazione le persone in difficoltà, presupponendo che proprio dalle loro esperienze difficili possano nel tempo scaturire sorprendenti dotazioni di sensatezza e di umanità, è da sempre la colonna portante di tutti i Codici deontologici delle professioni di aiuto.

Milano, luglio 2019

Fabio Folgheraiter

Coordinatore dei Corsi di Laurea in Servizio sociale e Direttore del Dottorato in Social work and personal social services dell'Università Cattolica di Milano

INTRODUZIONE

Il tema centrale di questo volume è l'*affidamento familiare*, in particolare modo l'affido eterofamiliare disposto a tutela e protezione dei minori dalla autorità giudiziaria.¹

L'accoglienza di bambini e ragazzi in famiglie diverse dalla propria è una pratica antica che in passato si realizzava spontaneamente, in assenza di una cornice giuridica di riferimento, a partire da una spinta solidaristica tra famiglie, in risposta a difficoltà familiari tali da non permettere ai genitori di prendersi adeguatamente cura dei propri figli.

In Italia, solo in tempi più recenti, mediante la Legge 184/1983, il legislatore ha preso atto della necessità per bambini e ragazzi di vivere ed essere educati in un ambiente familiare, in primis nella propria famiglia e, solo se questo non fosse possibile, in un altro nucleo familiare in grado di offrire loro affetto, educazione e sicurezza materiale e morale necessari per crescere. Tale diritto viene confermato anche all'interno della *Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, stipulata nel 1989, in cui nel Preambolo al principio sesto, si afferma che: «Il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale».

¹ Si utilizza qui e nel corso del libro il termine giuridico (e non sociologico) *minore* per intendere una persona con età inferiore ai 18 anni di entrambi i generi, senza far riferimento alcuno a una situazione di minorità. Tale scelta è dovuta all'assenza nella lingua italiana di un termine generico adatto che riscontriamo invece nella lingua inglese: *child*.

L'istituto giuridico dell'affidamento familiare nasce proprio per garantire al minore, temporaneamente privo di un idoneo ambiente familiare e di un adeguato accudimento da parte delle proprie figure genitoriali e parentali, un'altra famiglia che si prende cura di lui per un periodo di tempo determinato.

Nel contesto italiano, nonostante la sua storia ormai più che trentennale, l'affido familiare rappresenta ancora oggi una prassi complessa, una sfida per tutti gli attori coinvolti nella sua realizzazione.

La complessità di questo istituto giuridico è connessa, in primo luogo, al fatto che è pensato e attuato in risposta a problemi di vita tanto gravi da richiedere interventi incisivi a protezione e tutela del minore — come il suo allontanamento dalla famiglia d'origine — e, in secondo luogo, al fatto che la sua realizzazione dipende in modo imprescindibile dalla presenza e disponibilità di famiglie che decidono per scelta di «aprirsi al sociale». L'affido familiare infatti non può per sua natura essere erogato direttamente dai professionisti dell'aiuto al pari di una prestazione tecnica, predefinita e standardizzata, dal momento che si basa sul complesso intreccio di relazioni tra famiglia d'origine, bambino, famiglia affidataria e operatori dei servizi (Raineri e Calcaterra, 2012; Folgheraiter, 2009).

Alla luce di queste considerazioni, l'affido può definirsi un intervento relazionale che si *co-costruisce* passo dopo passo grazie all'apporto di tutti i soggetti coinvolti, in vista di una finalità comune: il benessere del bambino e la possibile riunificazione familiare.

La scelta dell'affidamento familiare come oggetto di studio della presente indagine è stata motivata non solo dalle peculiarità e complessità di tale istituto giuridico, che richiede una costante attività di studio e ricerca, ma anche dalla mia esperienza professionale. Da anni lavoro al fianco di minori, famiglie e comunità nella promozione e realizzazione di affidi familiari. Questo progetto di ricerca è stato inoltre voluto e sostenuto dal Tribunale per i Minorenni di Milano, interessato a conoscere le modalità di progettazione e implementazione degli affidamenti familiari che dispone a tutela di bambini e ragazzi.

La finalità che ha guidato questo lavoro di ricerca quantitativa consiste nell'analizzare i progetti di affido eterofamiliare disposti dal Tribunale per i Minorenni di Milano mettendo a fuoco sia i passaggi chiave per il loro avvio e realizzazione, sia gli snodi critici che si incontrano lungo il percorso. La ricostruzione dei processi di affido familiare è stata realizzata a partire dalle indicazioni del «buon affido», emersi da due importanti lavori di revisione della letteratura internazionale (Wilson et al., 2004; Raineri e Calcaterra, 2017).

L'*approccio di studio* utilizzato è l'analisi documentaria (Arosio, 2013), in base al quale si è scelto di considerare come fonte di informazioni i fascicoli di bambini e ragazzi per cui il Tribunale per i Minorenni di Milano ha emesso un

decreto di collocamento in famiglia affidataria. Per analizzare i progetti di affidamento eterofamiliare è stato creato un questionario strutturato, denominato *Scheda di rilevazione* — analogo a quelli somministrati per le *survey* — mediante cui si sono «intervistati» i fascicoli, ottenendo dei dati che è stato possibile poi elaborare statisticamente utilizzando un'analisi del contenuto di tipo quantitativo (Losito, 1993; Arosio, 2010).

Il volume si struttura in tre parti, la prima delle quali pone le fondamenta teoriche su cui si basa il progetto di ricerca. Il primo capitolo è dedicato a fornire un sintetico quadro normativo in tema di affidamento familiare e a illustrare le specifiche funzioni e caratteristiche di questo complesso e sfidante istituto giuridico a tutela dei bambini e dei ragazzi. Il secondo capitolo ripercorre le tappe operative per la promozione e la realizzazione di progetti di affidamento familiare, mettendo a fuoco i punti di forza e i nodi critici a cui prestare attenzione. La riflessione prosegue nel capitolo successivo in cui, a partire da una rassegna della letteratura internazionale di *social work*, si presentano indicazioni di e per un «buon affidamento», utili ai *professionisti dell'aiuto*.

La seconda parte e la terza parte del volume sono dedicate alla ricerca empirica. Dapprima viene illustrato il disegno dello studio in tutte le sue fasi, con particolare attenzione alla costruzione dello strumento di rilevazione; a seguire l'analisi dei dati raccolti mediante l'ambizioso lavoro di «intervista» a oltre cinquecento fascicoli relativi a bambini e ragazzi per cui il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto il collocamento in famiglia affidataria nell'arco di tempo compreso tra gennaio 2010 e dicembre 2014. I dati vengono presentati ripercorrendo le tappe necessarie per promuovere e realizzare affidi familiari dall'abbinamento tra minore e famiglia affidataria e avvio del progetto, fino alla sua conclusione e all'auspicata riunificazione familiare.

Il lavoro si conclude con alcune riflessioni e suggerimenti per consolidare e migliorare le pratiche di lavoro sociale dei professionisti che operano nell'ambito dell'affido familiare, mettendo a fuoco non solo i limiti dell'indagine presentata ma anche alcuni suggerimenti per futuri percorsi di ricerca a essa connessi.

L'augurio è che questo libro possa fornire spunti di riflessione e indicazioni metodologiche utili a tutti gli operatori sociali che, come me, lavorano al fianco di bambini, ragazzi e delle loro famiglie, con l'impegno di *valorizzare* il sapere esperienziale di cui sono esperti e di *facilitare* consapevolmente la loro fattiva partecipazione nelle scelte che li riguardano.

CAPITOLO I

L'istituto dell'affido familiare: uno sguardo introduttivo

Breve inquadramento normativo

Fin dall'antichità la possibilità per un bambino abbandonato o non adeguatamente accudito dai propri genitori di poter crescere ed essere educato in una famiglia differente da quella d'origine è stata praticata in diverse forme e modalità, in base al momento storico e all'organizzazione sociale e istituzionale del periodo.¹ L'istituto dell'*affidamento familiare*, così come lo si conosce e lo si pratica oggi, è l'esito dell'evoluzione e del consolidamento di antiche prassi di collocamento dei minori in altri contesti familiari. Ciò che negli anni evidentemente si è evoluto è la finalità dell'intervento: l'attenzione si è spostata dai bisogni della famiglia ai bisogni di bambini e ragazzi, e di conseguenza si è modificata l'attenzione ai diritti dei soggetti coinvolti. Fino quasi alla fine del secolo scorso lo sguardo verso l'infanzia era mediato ed influenzato da scelte e interessi *adultocentrici* (Pocar e Ronfani, 2008; Satta, 2012). Solo nel 1989, con la *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, l'ONU

¹ In Italia, si pensi a titolo esemplificativo alla forma di solidarietà familiare denominata *fillus de anima* diffusa in Sardegna fino all'introduzione del nuovo diritto di famiglia (1975), oppure ancora alla pratica del *baliatico*. Nel primo caso, si fa riferimento a una forma di affidamento volontario di uno o più bambini da parte dei genitori biologici ad altri adulti, appartenenti o meno alla propria rete familiare ma generalmente membri della medesima comunità. L'affidamento ad altri era sempre *consensuale* e non prevedeva l'intervento di un soggetto istituzionale, come se si trattasse di un accordo tra le parti. Il baliatico invece era una forma di accoglienza finalizzata a garantire i bisogni nutritivi del bambino neonato e per proteggerlo dalle malattie fisiche mediante l'attenzione e il controllo delle cosiddette balie. Agli inizi del secolo scorso, era una pratica molto diffusa poiché le giovani madri in condizione di indigenza affidavano il loro figlio alle cure di una balia per poter tornare sul posto di lavoro quanto prima.

ha sancito il concetto di universalità dei *bambini come soggetti di diritto* e ha messo così a fuoco la necessità di rispettare il bambino come persona con un valore in sé, soggetto al quale va garantito spazio di autonomia e libertà, e che non può considerarsi materia informata da plasmare secondo gli interessi degli adulti (Fadiga, 2006; Mortari e Mazzoni, 2010).

In Italia, la prima legge che definisce chiaramente funzioni e caratteristiche dell'istituto dell'affidamento familiare è la Legge 184/1983, «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento». Qui l'affido viene definito come *strumento solidaristico* per trovare una collocazione «familiare» a bambini e ragazzi che ne sono temporaneamente privi e, al contempo, per lavorare con le famiglie d'origine in vista di una possibile riunificazione. Con l'emanazione della Legge 184/1983 si perfezionò quindi l'attuazione dell'art. 30 della Costituzione, nella parte in cui recita: «nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti» nei confronti dei figli. In altre parole, si mette in evidenza il compito dello Stato di garantire ai minori il mantenimento, l'istruzione e un'educazione anche in assenza di figure genitoriali adeguate, e di farlo nel migliore dei modi, offrendo al minore «fuori famiglia» un collocamento di natura familiare e supportando la famiglia d'origine nel superamento delle proprie difficoltà e nel recupero o consolidamento delle proprie funzioni genitoriali (Ardesi e Filippini, 2008).

Con la Legge 184/1983 vennero abrogati tutti gli articoli del Codice civile che disciplinavano l'affiliazione, coerentemente con l'intento del legislatore di intendere l'affidamento come un intervento prettamente *assistenziale* a favore del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo alla sua crescita, senza la necessità di rescindere i legami con la propria famiglia d'origine (Fadiga, 2005; Vercellone, 2007).

Negli anni lo strumento dell'affido è stato sottoposto a critiche e ripensamenti, ma anche a importanti modifiche in risposta agli elementi di complessità che l'accoglienza in un'altra famiglia porta con sé e anche al cambio di prospettiva connessa alla concezione del minore di età come *soggetto di diritto* (Corsaro, 2003).

Queste riflessioni hanno portato all'emanazione della Legge 149/2001, che ha modificato alcuni degli articoli della precedente legge sull'adozione e affidamento dei minori. La nuova normativa ribadisce innanzitutto il riconoscimento della preferenza accordata al collocamento del minore in ambito familiare e la subordinazione dell'inserimento in strutture comunitarie, nelle situazioni in cui risulti difficile e/o impossibile reperire famiglie o single disponibili all'accoglienza. Vengono inoltre confermati: i diritti e doveri degli affidatari; il riconoscimento del loro pieno coinvolgimento in merito al processo di progettazione e realizzazione dell'affido; l'obbligatorietà della durata

temporanea del collocamento eterofamiliare, fissando come termine massimo, ma prorogabile, ventiquattro mesi; il ruolo dei servizi sociali dell'ente locale, chiamati alla stesura di un programma di assistenza a favore del minore e della sua famiglia d'origine e all'aggiornamento a cadenza semestrale all'autorità giudiziaria (Cascone, Ardesi e Gioncada, 2014).

La modifica maggiormente interessante introdotta dalla nuova legge riguarda il titolo della legge stessa, ora formulato con la dicitura «Diritto del minore a una famiglia»: si evince quindi l'intenzione del legislatore a «riaffermare la titolarità in capo ai minori del diritto a relazioni affettive e di cura, prioritariamente nell'ambito della propria famiglia d'origine e, laddove temporaneamente o definitivamente non possibile, all'interno di un nuovo nucleo familiare» (Cascone, Ardesi e Gioncada, 2014, p. 289). A questo proposito, meritevole di nota è l'inciso contenuto nell'art. 1 della novellata Legge 184/1983, in cui si esplicita l'obbligo da parte dello Stato, regioni ed enti locali, ognuno nell'ambito dei propri poteri e competenze, di sostenere i nuclei familiari a rischio, per prevenire situazioni di pregiudizio e abbandono del minore e per fare in modo che possa crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. In stretta relazione a quanto finora detto risulta importante citare la Legge 149/2001 che tra i suoi articoli ha previsto la totale chiusura degli istituti di ricovero per l'infanzia e l'adolescenza, entro la data del 31 dicembre 2006.

In Italia, un'altra importante fonte di indicazioni e raccomandazioni utili alla realizzazione dell'istituto dell'affido è rappresentata dalle *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare* promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.² Il documento è l'esito di un confronto e scambio di «saperi» e di buone prassi territoriali tra governo, regioni, province ed enti locali. L'obiettivo delle Linee guida è quello di contribuire al *miglioramento* e a una maggiore *omogeneità* nell'utilizzo della pratica dell'affido familiare nel territorio nazionale (Roncari, 2014). Oltre a definire chiaramente la finalità dell'affido familiare, viene messa in luce la necessità di farsi guidare nel percorso d'affido da un progetto chiaro e condiviso, considerando gli attori coinvolti — famiglia d'origine, bambino, famiglia affidataria — nel ruolo di protagonisti e partner. Nel documento, si sottolinea anche l'importanza del riconoscimento del va-

² Le *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare* si inseriscono nel progetto nazionale *Un percorso nell'affido*. Tale programma è stato avviato nel 2008 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Servizi Affido, il Dipartimento per le politiche della famiglia, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Unione Province d'Italia, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Il documento è stato approvato in Conferenza Unificata il 25 ottobre 2012 ed è stato presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in occasione della conferenza stampa del 22 novembre 2012.

lore sociale, civile e politico connesso alla scelta solidaristica della famiglia affidataria, da sostenere, valorizzare e condividere anche con la comunità di appartenenza (Kaneclin e Comelli, 2013). Le Linee guida ricordano altresì il bisogno costante di promuovere nei territori progetti di *sensibilizzazione* sui temi dell'accoglienza e percorsi di informazione/formazione sulle differenti forme di affido familiare (Raineri, 2014).

Funzioni e caratteristiche dell'affido familiare

Con il termine *affidamento familiare* si intende il collocamento di un minore, temporaneamente privo di un idoneo ambiente familiare e di un adeguato accudimento da parte delle proprie figure genitoriali e parentali, presso un'altra famiglia che se ne prenderà cura per un periodo di tempo determinato. L'ordinamento giuridico italiano non esplicita le condizioni che definiscono l'assenza di un ambiente familiare idoneo. Questo complesso lavoro di analisi nella pratica viene svolto: dagli operatori dei servizi sociali comunali — affiancati quando necessario da operatori con funzioni specifiche nell'ambito della tutela minorile — chiamati ad accertare e valutare gli elementi di pregiudizio per il benessere del minore e l'eventuale stato di abbandono morale e materiale; dal Tribunale per i Minorenni che può disporre l'allontanamento dalla famiglia d'origine.

A differenza dell'adozione, il minore continua a mantenere il legame con la propria famiglia d'origine, nonostante entri a fare parte della famiglia accogliente sia a livello *affettivo-relazionale*, sia dal punto di vista *formale-anagrafico* (Moro, 2008; Raineri, 2014). L'affidamento familiare può essere consensuale o giudiziale, così come l'inserimento in comunità di accoglienza, in base all'assenso o meno dei genitori del bambino. Si parla di *affidamento consensuale* quando vi è il consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale. In tal caso l'affidamento viene disposto con provvedimento del servizio sociale e convalidato dal Giudice tutelare. Possono disporre provvedimenti di affidamento i servizi sociali, altri servizi specializzati nel campo della tutela del minore o consultori familiari, a patto che siano servizi pubblici, dal momento che tale provvedimento ha valore di atto amministrativo emesso nell'ambito di un potere di imperio, con valore ed effetto verso terzi e con conseguente attribuzione di diritti e doveri in capo ad altri soggetti. Se le difficoltà del minore e della sua famiglia si protraggono oltre la durata prevista dell'affidamento è necessario informare l'organo di specifica tutela giurisdizionale: il Tribunale per i Minorenni (Ardesi e Filippini, 2008, si veda il box 1.1).

Nelle situazioni in cui, invece, non vi è il consenso da parte dei genitori — o di chi esercita la responsabilità genitoriale — e si ritiene indispensabile, per il

benessere del minore, il suo collocamento eterofamiliare si parla di *affidamento giudiziale*. In questi casi il provvedimento viene disposto dal Tribunale per i Minorenni seguendo la procedura relativa agli interventi sulla responsabilità genitoriale — o dal Tribunale Ordinario nei casi di regolamentazione della separazione dei genitori — generalmente al termine dell'indagine psicosociale svolta dagli operatori del servizio sociale. Anche l'affidamento giudiziale nel concreto viene progettato e gestito dai servizi sociali territoriali, ai quali è richiesto di individuare la famiglia affidataria e di prepararla a svolgere il compito di accoglienza e cura del bambino, di sostenere e accompagnare la famiglia d'origine nel percorso di recupero delle proprie competenze genitoriali e di monitorare e garantire che vengano rispettate le prescrizioni previste nel provvedimento del giudice.

È interessante notare come il legislatore indichi come prima ipotesi quella dell'affidamento familiare basato sul consenso dei genitori e, solo nei casi in cui questo non possa realizzarsi, preveda anche la possibilità che si giunga all'affidamento mediante intervento dell'autorità giudiziaria con conseguente provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale (Cascone, Ardesi e Gioncada, 2014). Tale indicazione normativa rimanda a un'idea di affidamento familiare prioritariamente inteso come *intervento socio-assistenziale*, così come originariamente pensata dal legislatore, anche se i dati rilevati sulla tipologia di affidamenti mettono in luce che il numero di affidamenti familiari disposti dal servizio sociale sulla base del consenso dei genitori sono significativamente più bassi rispetto al numero di affidamenti disposti con provvedimento dell'autorità giudiziaria (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2017).

Un'altra caratteristica del collocamento del minore, sia esso in affido o in comunità d'accoglienza, al di fuori della propria famiglia d'origine è la sua *temporaneità*. La durata dell'affidamento viene valutata in base alle singole situazioni, prendendo in considerazione i vissuti del bambino e il tempo necessario alla famiglia per superare le difficoltà che hanno portato all'allontanamento del proprio figlio. La Legge prevede un periodo massimo di due anni, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni mediante provvedimento. Come detto precedentemente, questa procedura è valida anche per gli affidamenti consensuali, effettuati direttamente dagli operatori dei servizi con il consenso del genitore, quando si ritiene opportuna una proroga.

Dalla norma si evince che l'affidamento familiare deve essere realizzato in modo da favorire il rientro del bambino o ragazzo affidato nella propria famiglia d'origine. Il tempo dell'affido del minore è utilizzato per accompagnare e sostenere i genitori naturali nel consolidare le loro competenze genitoriali e nel fronteggiare le difficoltà che hanno determinato un volontario o forzato affido del minore ad altre persone (Regione Lombardia, 2011).

Al contempo, si evidenzia una certa preoccupazione da parte del legislatore che gli affidamenti possano perdere il loro carattere di temporaneità e trasformarsi tacitamente in affidi di lungo periodo. Tra i minori in affido, al 31 dicembre 2014, la quota di coloro che sono stati accolti da meno di 12 mesi è del 17,4%, da 12 a 24 mesi è del 19%, da 24 a 48 mesi è del 18,8%, oltre i 48 mesi del 42,3%. Dai dati raccolti possiamo concludere che il 61,1% dei minori in affidamento familiare lo è da più di due anni, confermando che la pratica dell'affido «a lungo termine» è una realtà concreta su cui è importante continuare a riflettere (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2017). A tal proposito, nei testi di diritto minorile (Moro, 2008) si fa riferimento alla necessità di una normativa che disciplini gli affidamenti a lungo termine, prendendo atto del fatto che non tutte le situazioni di fatica e fragilità che richiedono un allontanamento del bambino dalla propria famiglia e il suo conseguente collocamento in famiglia affidataria riescono a risolversi, raggiungendo il cambiamento auspicato, nei brevi tempi definiti dalla norma. La Legge 173/2015 «sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare» può considerarsi una prima risposta del legislatore alla questione degli affidi di lunga durata.

Un'ulteriore distinzione peculiare all'affido è tra gli affidi *eterofamiliari* e *intrafamiliari*. Nel primo caso il minore viene affidato a terzi, senza che essi abbiano un legame di parentela e/o consanguineità con la sua famiglia d'origine. La famiglia accogliente, detta affidataria, è chiamata a seguire attività di formazione e preparazione per intraprendere questa importante esperienza. Gli affidi intrafamiliari invece prevedono che il bambino o ragazzo venga affidato all'interno del proprio gruppo parentale naturale, entro il quarto grado, qualora si osservi l'esistenza di un legame significativo tra il minore e i parenti interessati a prendersene cura.

Box 1.1 – Il Tribunale per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni — istituito in Italia con il Regio Decreto Legge 1404/1934 — è il principale organo specializzato nell'amministrazione della giustizia minorile e nella protezione dell'infanzia. Si caratterizza per la sua dimensione collegiale: si compone di due magistrati professionali (un presidente e un giudice, detti *togati*), e due giudici *onorari*, un uomo e una donna esperti di materie socio-psicopedagogiche e sanitarie e con esperienza nel lavoro con famiglie e minori (Moro, 2008).

Il Tribunale per i Minorenni (TM) esercita la giurisdizione in:

- materia *penale*, per le persone minori di età che hanno commesso reati penali;
- materia *civile*, per gli interventi a tutela del minore determinati da incapacità o inadeguatezza delle competenze genitoriali o inadempimento dei doveri dei genitori verso i figli;
- materia *amministrativa*, per tutelare e sostenere ragazzi con condotta irregolare e per i procedimenti di «prosieguo amministrativo».

Le decisioni e gli interventi connessi all'affido eterofamiliare rientrano generalmente all'interno di procedimenti civili di volontaria giurisdizione, in particolar modo riguardanti il controllo della responsabilità genitoriale (ex artt. 330 e sgg. cc), eccetto nei casi in cui sia pendente una causa di separazione o divorzio della coppia. In tal caso, la competenza è esercitata dal Tribunale Ordinario.

Il TM decide tramite *decreto* — che per sua natura può essere in ogni tempo modificato o revocato — soprattutto in materia di controllo della responsabilità genitoriale. I decreti possono essere:

- *provvisori*, non impugnabili e utilizzati nei casi in cui si ritiene urgente prendere una decisione o in cui è necessario attendere l'esito delle valutazioni;
- *definitivi*, impugnabili ed emessi quando non sono più necessari ulteriori approfondimenti istruttori e le decisioni assunte paiono essere sufficientemente stabili.

I dispositivi che generalmente il TM emette sono di:

- *sostegno e controllo*; quando si affida al servizio sociale il compito di sostenere e monitorare il nucleo familiare;
- *limitazione della responsabilità genitoriale* (art. 333 cc); comporta l'imposizione di prescrizioni a genitori e familiari del minore e può assumere la forma del cosiddetto *affidamento all'ente* in base al quale i genitori sono tenuti a confrontarsi con gli operatori del servizio sociale sulle scelte relative al figlio; l'affidamento all'ente può essere disposto anche con l'allontanamento del minore dal nucleo familiare e successivo collocamento in affido intra/eterofamiliare, in comunità per minorenni o in comunità insieme a un genitore;
- *decadenza dalla responsabilità genitoriale* (art. 330 cc), disposta nei casi in cui il genitore viola o trascura i doveri connessi alla re-

- sponsabilità genitoriale oppure abusa dei poteri a essa connessi con grave pregiudizio nei confronti dei figli (con la decadenza, i genitori perdono tutti i diritti nei confronti del figlio, ma non i doveri; nei casi di decadenza si rende necessaria per il minore la nomina da parte del Giudice tutelare di un *tutore*);
- apertura *procedimento* per la dichiarazione dello stato di adottabilità per i minori privi di cure materiali e morali, che si trovano in una situazione di abbandono irreversibile (art. 8, Legge 184/1983).

La competenza di vigilare sull'esecuzione del decreto ed eventualmente interpretarlo è in capo al *Giudice tutelare* del luogo dove il minore è domiciliato.

Differenti bisogni, differenti forme di affido

Nell'ambito del lavoro con famiglie e minori, l'indicazione normativa sull'affidamento familiare è stata declinata in una pluralità di forme in base all'intensità e urgenza del bisogno e ai tempi dell'accoglienza, così da poter rispondere in maniera differenziata e flessibile alle *diverse esigenze* di bambini, ragazzi e famiglie che stanno attraversando un periodo di difficoltà. Queste differenti forme di accoglienza permettono inoltre di valorizzare le diverse disponibilità, motivazioni, risorse delle persone che sono intenzionate ad «aprirsi al sociale», dedicando tempo ed energie all'accoglienza di un bambino e della sua famiglia.

L'affidamento familiare non si può ad oggi concepire come «un intervento» ma va inteso, in ottica plurale, come un ventaglio di *diverse forme* di *sostegno* e *supporto* a bambini e famiglie temporaneamente in difficoltà, per i quali non sempre è necessaria una separazione, dal momento che non sempre sussistono elementi di grave pregiudizio per il minore. Le tipologie di affidamento familiare si collocano in un *continuum* che va da provvedimenti più «circoscritti», che non prevedono l'allontanamento del bambino dalla propria famiglia d'origine (e che anzi hanno la finalità di sostenere il genitore nei suoi compiti educativi per prevenire situazioni di pregiudizio); ai provvedimenti più radicali, che implicano la separazione temporanea del bambino dalla famiglia naturale e la sua accoglienza a tempo pieno in un'altra famiglia (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e LabRIEF – Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare, 2014).

L'affidamento può riguardare oltre al minore — da solo o con i suoi fratelli — anche uno dei suoi genitori, solitamente la madre. È questo il caso dell'*affido mamma/bambino* in cui il piccolo nucleo viene accolto nell'abitazione della famiglia accogliente, oppure vive da solo in autonomia ma in prossimità della famiglia affidataria di sostegno. Per il genitore accolto questa forma di affido ha la finalità di favorire lo sviluppo e il consolidamento delle capacità genitoriali, dell'autonomia e dell'acquisizione di abilità per l'autogestione della quotidianità (Regione Lombardia, 2011).

In base ai tempi dell'accoglienza l'affido può essere: residenziale, a tempo parziale, diurno, a breve termine e di emergenza. L'*affido residenziale*, detto anche a tempo pieno, si ha quando il bambino o ragazzo trascorre con gli affidatari giorno e notte, precisamente almeno cinque notti alla settimana con esclusione dei periodi di interruzione previsti dal progetto di affido. Durante la permanenza presso gli affidatari il minore mantiene rapporti periodici con la famiglia d'origine. L'*affido a tempo parziale* prevede che il bambino trascorra con la famiglia affidataria solo parte della settimana (ad esempio il weekend). Se il minore è affidato per parte della giornata al nucleo familiare affidatario ma la sera torna a casa dalla propria famiglia si parla di *affido diurno* (Raineri, 2014).

Un'altra distinzione connessa alla dimensione temporale riguarda gli affidi con finalità particolari e con brevi o brevissimi tempi di accoglienza. Si tratta di caratterizzazioni che non trovano corrispondenza nell'attuale ordinamento giuridico ma che sempre più si osservano nella pratica. Tra queste si trova l'*affido familiare a breve termine*, la cui durata non supera generalmente più di qualche giorno o settimana (alle volte qualche mese) e tendenzialmente riguarda bambini di età inferiore ai sei anni, ovvero nei casi in cui si può prevedere con ragionevole certezza una loro collocazione definitiva in tempi molto rapidi. Si pensi a titolo esemplificativo ai neonati in attesa di adozione — nel caso in cui il Tribunale per i Minorenni non sia in grado di individuare una famiglia adottiva entro pochi giorni — ai bambini i cui genitori siano temporaneamente indisponibili per ricoveri ospedalieri urgenti, o a quelle situazioni in cui è necessario supportare i genitori in condizioni di particolare stress — derivanti da lutti familiari, eventi traumatici... (Regione Veneto, 2008b). In alcune particolari situazioni, in particolare in quelle transitorie, questo tipo di affido viene chiamato anche *affido-ponte*.

Altre forme di affido familiare definite dal parametro temporale sono l'*affido di emergenza* (fino a sette giorni) e l'*affido di pronta accoglienza* (massimo sei mesi). Entrambi prevedono la disponibilità immediata da parte della famiglia affidataria ad accogliere bambini e ragazzi che per gravi motivi si trovano in una situazione di emergenza o pericolo, e che necessitano di allontanarsi dal proprio nucleo familiare e dal proprio contesto di vita, in attesa

che la situazione migliori. Data la tempestività dell'intervento, l'obiettivo è di avere il tempo necessario per poter definire un progetto a tutela del minore e per uscire dalla situazione di crisi (Regione Veneto, 2008b).

Nel ventaglio degli interventi di sostegno a bambini e famiglie in difficoltà si trova, da più di una decina d'anni, una particolare forma di affido che sposta la centralità dell'intervento dal bambino all'intero nucleo familiare. Si fa qui riferimento ai progetti di *affiancamento familiare* (Maurizio, 2007; Maurizio, Perotto e Salvadori, 2015),³ in cui «una famiglia solidale sostiene e aiuta un'altra famiglia in temporanea difficoltà, coinvolgendo tutti i componenti di entrambi i nuclei. Tutti i membri di una famiglia offrono le proprie specifiche competenze, determinate da età, professioni e inclinazioni differenti» (Salvadori e Serra, 2013, p. 45). Si tratta di interventi di sostegno nel quotidiano a carattere preventivo e «non professionale» (Monini, 2013).

L'affiancamento di una famiglia a un'altra famiglia include tra i suoi obiettivi la riduzione dei fattori di rischio — come l'isolamento e la povertà relazionale — che potrebbero rendere necessari altri interventi «maggiormente invasivi» per la famiglia (Maurizio, Perotto e Salvadori, 2015), quali ad esempio l'allontanamento del bambino. L'essenza del sostegno tra famiglie è la relazione di reciproca *fiducia* e di *aiuto* che si viene a creare tra le persone coinvolte, relazione in grado di rompere la solitudine, rinforzare le reti e tessere nuovi legami (Monini, 2013). Nel concreto, le due famiglie costruiscono un progetto, con l'aiuto degli operatori, strutturato secondo obiettivi concreti e condivisi, definendo i tempi e le modalità per il loro perseguimento.

L'affiancamento familiare si realizza mediante momenti di incontro tra i membri delle due famiglie in cui si condividono esperienze, si sperimentano attività nuove, si trovano inieune le strategie per fronteggiare le difficoltà della vita. La forza di questo particolare tipo di affido sta nel mantenere l'unità familiare, sostenendo senza dividere, arricchendo le reti sociali di prossimità delle famiglie in condizioni di fragilità (Taddeo, 2006).

Affidamenti familiari di bambini e ragazzi in situazioni particolari

Vi sono specifiche forme di affido di bambini e ragazzi che si trovano in situazioni particolari. Un esempio è rappresentato dagli affidi familiari di neonati e di bambini molto piccoli (0-24 mesi). Si tratta generalmente di affidi

³ La prima sperimentazione ha avuto avvio nel 2003 con il progetto «Una famiglia per una famiglia» sviluppato dalla Fondazione Paideia e dal Comune di Torino. Negli anni il progetto si è diffuso in altre città e province italiane.

CAPITOLO 4

Il disegno della ricerca

Contributi teorici, ricerche empiriche ed esperienze sul campo mettono in luce quanto l'affido familiare rappresenti una sfida per tutti gli attori coinvolti: per i professionisti chiamati a realizzarlo a tutela dei minori; per il Tribunale per i Minorenni che ne deve disporre l'attuazione; per le persone direttamente interessate; per gli stessi bambini e ragazzi, le loro famiglie d'origine e le famiglie affidatarie accoglienti.

Uno degli elementi di complessità che caratterizzano questo istituto giuridico è la difficoltà di individuare con oggettività l'andamento e i possibili esiti di un percorso di affido. Come indicato nelle *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare* (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2012), il fine ultimo dell'affido è la riunificazione e l'emancipazione delle famiglie. Ma questo è sempre possibile? L'affido può essere considerato «buono» solo se l'esito è il rientro in famiglia? A questo proposito ci viene in aiuto l'ampia definizione di *riunificazione familiare* data da Maluccio e colleghi (Canali et al., 2001), che include tutte le forme di mantenimento del legame tra il bambino e i suoi familiari, volte a confermare l'appartenenza del minore alla sua famiglia. In ogni caso però, risulta complesso valutare gli esiti di un affido familiare, perché bisognerebbe necessariamente tenere in considerazione la molteplicità di tutti i punti di vista, personali e soggettivi, delle persone coinvolte e i numerosi fattori che caratterizzano e influenzano le situazioni specifiche (Corradini, 2016).¹

¹ Si pensi ad esempio: ai *fattori anagrafici* come l'età o l'etnia, alle *problematiche individuali* del minore (eventuale disabilità, problemi comportamentali, difficoltà relazionali...), alle *problematiche del nucleo d'origine* (patologie o psicopatologie dei genitori, dipendenza da sostanze...), alla *composizione del nucleo familiare*, piuttosto che alle *motivazioni* che hanno reso necessario l'allontanamento.

Numerose ricerche condotte prevalentemente a livello internazionale studiano la situazione di bambini e ragazzi in affido, spesso mettendo in luce le difficoltà che i minori fuori famiglia hanno soprattutto in ambito sanitario, scolastico e relazionale. Certo è arduo stabilire se le difficoltà incontrate siano dovute o determinate dall'esperienza di affido in sé, oppure dalle fragilità familiari e personali che hanno motivato l'allontanamento.

Tali analisi servono a ribadire che è difficile, se non impossibile, evidenziare gli effetti dell'affido familiare di per se stesso, al «netto» di tutti gli altri possibili fattori che ne influenzano l'andamento e gli esiti.

I risultati riportati nelle ricerche sono, quindi, una descrizione della situazione di bambini e ragazzi che vivono o hanno vissuto l'esperienza dell'affido familiare senza la possibilità, né la volontà, di connettere in modo inferenziale tali situazioni personali al processo di affido.

Nell'ambito della ricerca sociale possiamo però studiare il processo di avvio e realizzazione degli affidi familiari, analizzando gli snodi critici e le fatiche dei protagonisti di questa importante esperienza di accoglienza.

È alla luce di queste considerazioni che prende forma il disegno della presente ricerca. Il capitolo presente è dedicato a illustrare il progetto di studio: dall'idea iniziale all'elaborazione della finalità dell'indagine, ripercorrendo tutte le fasi del percorso realizzato. Particolare attenzione verrà dedicata all'approccio scelto (*l'analisi documentaria*), e alla *costruzione dello strumento* utilizzato per la rilevazione dei dati.

Finalità e metodologia della ricerca

Il progetto di ricerca è nato dalla collaborazione tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore e il Tribunale per i Minorenni di Milano e dall'interesse di quest'ultimo di conoscere i processi di realizzazione degli affidi familiari che dispone. I progetti di affido sono accomunati da alcune tappe necessarie per promuoverne l'avvio e la realizzazione, così come messo in luce nella parte teorica del presente lavoro. I passaggi più delicati che richiedono maggiore attenzione e cura da parte degli operatori dei servizi chiamati a gestire l'esperienza di affido sono connessi: al *lavoro* con i protagonisti dell'affido e al loro coinvolgimento nella fase di progettazione e realizzazione dell'esperienza; all'*abbinamento* tra il minore e la famiglia affidataria; alla *gestione* dei contatti tra le due famiglie; alle *modalità* di mantenimento del legame tra il bambino affidato e la sua rete familiare e amicale. L'affido familiare va sostenuto e monitorato, data la sua complessità, lungo tutto il percorso e necessita di un accompagnamento da parte degli operatori dei servizi fino alla sua conclusione.

In merito alle modalità per affrontare al meglio i passaggi chiave di questa forma di accoglienza, si possono rintracciare importanti indicazioni e suggerimenti da studi e ricerche empiriche condotte a livello internazionale, che hanno raccolto il punto di vista dei diretti interessati.

A tal fine, sono stati consultati due lavori di revisione della letteratura: una *prima* revisione realizzata dal *Social Care Institute for Excellence (SCIE)* nel 2004, che ha analizzato oltre duecento ricerche empiriche sul tema dell'affido familiare nelle sue differenti tipologie (Wilson et al., 2004); una *seconda* revisione più recente (Raineri e Calcaterra, 2017; 2018), in cui sono state prese in considerazione nuove ricerche sull'affido familiare pubblicate su riviste internazionali di lavoro sociale dal 2004 al 2014. Tali lavori si differenziano sia dalle revisioni sistematiche — in quanto non sono in via prioritaria finalizzati a valutare la qualità delle ricerche disponibili in merito a un determinato tema — sia dalle revisioni di tipo narrativo, poiché prevedono una reinterpretazione analitica della letteratura mediante un metodo preciso (Levac, Colquhoun e O'Brien, 2010). La *finalità* è di costruire, a partire dagli studi svolti, una sintesi operativa di criteri e indicazioni «di e per un buon affido» — di cui gli operatori dei servizi e l'autorità giudiziaria dovrebbero tenere conto nel promuovere e realizzare progetti di affido familiare di bambini e ragazzi — per meglio gestire i nodi critici di questo istituto giuridico.

Lo scopo della presente ricerca è quindi l'analisi dei progetti di affido eterofamiliare, alla luce degli elementi costitutivi di un «buon affido» risultanti dalla letteratura internazionale (Wilson et al., 2004; Raineri e Calcaterra, 2017). Sono stati presi in considerazione i progetti di affido eterofamiliare disposti dal Tribunale per i Minorenni di Milano all'interno di procedimenti di volontaria giurisdizione aperti (ex art. 330 e ss). In altre parole, l'obiettivo è ricostruire l'esistente situazione riguardo agli affidi eterofamiliari disposti — analizzando la documentazione contenuta all'interno dei fascicoli — al fine di rilevare la presenza/assenza di informazioni che documentino la realizzazione, o meno, delle indicazioni per un buon percorso di affido.

La ricerca si basa dunque su un lavoro di *analisi documentaria* (Arosio, 2013). Tale approccio di studio si pone l'obiettivo di cogliere, quasi «risvegliare», il potenziale informativo contenuto nei documenti depositati all'interno dei fascicoli del Tribunale per i Minorenni. Per documenti si intendono i prodotti generati dall'attività intenzionale degli individui durante lo svolgimento delle loro mansioni e nel perseguimento di fini propri (Prior, 2003), prodotti che rappresentano per l'indagine un'importante fonte di informazioni.

Nel concreto, si è trattato di «intervistare» i fascicoli dei bambini e ragazzi con un decreto di affido eterofamiliare. Per la realizzazione delle interviste sono stati di interesse della ricercatrice documenti quali: decreti provvisori e definitivi; verbali delle audizioni dei minori, delle famiglie affidatarie e delle

famiglie d'origine, degli operatori; relazioni dell'ente affidatario e di altri servizi coinvolti. Tali documenti testimoniano non solo pratiche professionali messe in campo nell'ambito della *child protection* ma anche, e soprattutto, vissuti, relazioni interpersonali e storie di vita di bambini e famiglie. L'analisi di un documento permette di descrivere la realtà rispetto a quanto è stato fatto o cosa è accaduto e di avere un accesso profondo alle motivazioni che hanno condotto a una scelta e ai significati che vengono attribuiti a quanto viene realizzato e scritto.

L'approccio della ricerca è di tipo standard, pertanto il contenuto dei documenti è stato analizzato secondo un *approccio quantitativo*, al fine di esaminare attraverso analisi statistiche l'oggetto dello studio. Per poter effettuare un'analisi del contenuto di tipo quantitativo (Losito, 1993; Corbetta, 2003; Arosio, 2013), le informazioni contenute nei fascicoli sono state raccolte in maniera sistematica, mediante uno strumento di rilevazione costruito ad hoc che ha permesso di codificare il materiale a disposizione, per poi organizzarlo sotto forma di matrice di dati e sottoporlo ad analisi statistica.

L'unità di analisi della ricerca non è il minore bensì il singolo progetto di affidamento eterofamiliare, documentato all'interno del/dei fascicoli relativi al bambino o ragazzo. Si è deciso di escludere per le loro caratteristiche intrinseche: gli affidi intrafamiliari, gli affidi preadottivi, gli affidi a comunità familiari e gli affidi di minori stranieri non accompagnati. Tale scelta è motivata dal fatto che alcuni di questi non prevedono un rapporto tra famiglia accogliente e famiglia d'origine, come nel caso dell'affido di minori stranieri non accompagnati e degli affidamenti preadottivi, mentre in altri casi le due famiglie si conoscono poiché appartenenti alla medesima cerchia parentale (affidi intrafamiliari). Sono stati esclusi dalla rilevazione, inoltre, gli affidi a comunità familiari principalmente perché nelle strutture comunitarie sono presenti figure educative professionali che affiancano la coppia affidataria nella gestione dei bambini accolti, cosa che raramente si osserva negli affidi eterofamiliari standard.

Per ciascun minore si sono presi in considerazione tutti i fascicoli, aperti e chiusi, e sono stati analizzati *separatamente* tutti i progetti di affidamento che lo riguardano. Per ogni affidamento realizzato è stata compilata una scheda di rilevazione. Di conseguenza, se un bambino o ragazzo ha avuto più esperienze di affidamento queste sono state analizzate mediante la compilazione di tante schede di rilevazione quanti sono i progetti di affidamento.²

Si è reso necessario, altresì, definire l'arco di tempo in cui sono stati emessi i decreti di affidamento familiare. Tale scelta è stata ben ponderata tenendo in considerazione da un lato l'intenzione di analizzare progetti relativamente

² Per una più approfondita descrizione del processo di selezione del campione si veda il paragrafo «Le fasi della ricerca».

recenti per focalizzarsi su pratiche di lavoro sociale attuali, dall'altro l'effettiva possibilità di trovare all'interno del fascicolo informazioni in merito ad affidi già in fase di realizzazione. Alla luce di queste considerazioni, si è ritenuto potesse essere un buon compromesso un arco temporale di cinque anni, che va dal 1 gennaio del 2010 al 31 dicembre del 2014.

Il presente lavoro di ricerca è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione del Tribunale per i Minorenni di Milano, partner attivo e partecipe in tutte le fasi di realizzazione dell'indagine. Il contributo del Tribunale per i Minorenni infatti non si è limitato alle questioni pratiche, come il talvolta faticoso reperimento dei fascicoli o la messa a disposizione di spazi per la loro consultazione, ma ha arricchito la ricerca grazie allo scambio e al confronto con i giudici, togati e onorari, che in qualità di esperti hanno preso parte a incontri di consultazione e di aggiornamento in itinere. Nelle prossime pagine, ripercorrendo le tappe dell'indagine, si metterà in luce il valore aggiunto emergente dagli incontri con i giudici, *stakeholder* privilegiati in questo progetto di ricerca.

Le fasi della ricerca

La ricerca ha preso avvio ad aprile 2015 e si è conclusa a gennaio 2017. Da qui in avanti verranno presentate le principali fasi della ricerca, dallo studio preparatorio sulla materia oggetto dell'indagine all'elaborazione e lettura dei dati raccolti (si veda la figura 4.1), dedicando particolare attenzione alla costruzione dello strumento di rilevazione.

La *prima parte* del lavoro è consistita nell'attività di studio preparatorio sul tema dell'affido (Caselli, 2005), dedicando attenzione in primis ai lavori di revisione della letteratura internazionale, nonché alle fonti giuridiche internazionali e nazionali e alle linee guida in materia di affidamento — sia nazionali che regionali.

Contestualmente all'approfondimento teorico sul tema dell'affidamento familiare e in seguito alla formalizzazione della collaborazione tra Università e Tribunale per i Minorenni, si è reso necessario condurre una prima *indagine esplorativa* per comprendere la praticabilità del progetto di ricerca ipotizzato. A tal fine si è realizzato un primo tentativo di analisi di dieci fascicoli relativi a bambini e ragazzi collocati in affido eterofamiliare. Nel concreto, si è provveduto alla lettura dei documenti contenuti all'interno dei fascicoli per verificare quali informazioni si potessero reperire e se fosse effettivamente possibile ricostruire, sulla base dei dati raccolti, il processo di attivazione e realizzazione dell'affido. Tale attività propedeutica alla ricerca ha portato risultati positivi: i fascicoli si sono rivelati un'importante fonte di informazioni in grado di descrivere il processo di progettazione e realizzazione dell'affido.




Fig. 4.1 Fasi della ricerca.

Appurata la praticabilità del progetto di ricerca, il *passo successivo* ha riguardato l'individuazione dei minori per i quali il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva emesso un decreto di affido eterofamiliare. Questa fase si è rivelata inaspettatamente difficoltosa. In seguito a un primo incontro di consultazione con gli *stakeholder*,³ si è pensato di richiedere i dati alla Regione Lombardia che raccoglie annualmente da tutti gli enti locali lombardi, ai fini della rendicontazione del Fondo Sociale Regionale,⁴ i dati relativi ai minori collocati in affido familiare nell'anno di riferimento. La richiesta di collaborazione alla Regione è stata motivata dalla necessità di avere a disposizione la totalità dei nominativi e alcune informazioni di natura socio-anagrafica dei minori che erano o erano stati in affido nel range di anni presi in considerazione. Ciò sarebbe stato utile per effettuare un campionamento stratificato (Corbetta, 2003).⁵ Purtroppo non è stato possibile ottenere quanto richiesto. Infatti nonostante l'istanza provenisse dallo stesso Tribunale che aveva disposto l'affido si sarebbero violate le norme relative alla *Legge sulla privacy* (DLgs 169/2003), in quanto la finalità della raccolta di tali dati si sarebbe orientata alla rendicontazione e non alla ricerca.

Per individuare i minori con disposizione di collocamento in famiglia affidataria si è ricorsi quindi al registro informatico dei procedimenti civili utilizzato internamente dal Tribunale per i Minorenni come sistema di archiviazione informatizzato (Sistema Informativo Giustizia Minorile Automatizzato — *SIGMA*). Tale software permette di estrarre i nominativi di bambini e ragazzi in base alle disposizioni contenute nei decreti emessi a loro favore, ma non di quelli che sono e sono stati effettivamente in affido.

Possiamo analizzare due casi a scopo esemplificativo.

- Un bambino è collocato — pur in presenza di un dispositivo di affido eterofamiliare — presso la propria famiglia d'origine o una comunità di accoglienza per minorenni, in attesa di una famiglia affidataria adatta ai

³ Gli incontri sono avvenuti presso la sede del Tribunale per i Minorenni di Milano alla presenza di alcuni membri del team di ricercatori e di un gruppo di giudici, togati e onorari, interessati a partecipare in qualità di esperti al progetto di ricerca.

⁴ Il Fondo Sociale Regionale rappresenta la quota di risorse proprie della Regione che viene destinata annualmente ai servizi di natura sociale, di norma finanziate dalle risorse dei comuni. Nello specifico, si tratta di finanziamenti utilizzati per: le unità di offerta sociale; i servizi e gli interventi negli ambiti di lavoro con minori, anziani, disabili e nuclei in difficoltà. Tra questi interventi rientra anche l'affidamento familiare.

⁵ Per poter realizzare un *campionamento stratificato* è necessario disporre di una lista completa della popolazione da campionare, unitamente ad altre variabili significative all'interno della popolazione stessa, come ad esempio l'età, il genere, il paese di residenza.

suoi bisogni oppure per un cambio di progettualità che si è reso necessario dopo l'emissione del decreto.

- Un bambino risulta essere in affidamento eterofamiliare senza che sia stato emesso un provvedimento specifico di collocamento in famiglia affidataria. In questa situazione quindi i giudici hanno disposto l'«idoneo collocamento» del minore.

Dato che il sistema informatizzato non permette di individuare all'interno del database i progetti di affidamento avviati, in corso o già conclusi, si è scelto di partire dai nominativi dei minori e rilevare, una volta in possesso dei fascicoli, l'effettiva realizzazione del percorso di affidamento.

La selezione dei nominativi è avvenuta inserendo nel campo di ricerca relativo ai procedimenti di volontaria giurisdizione la disposizione contenuta nel decreto di «collocamento in famiglia affidataria» e di «collocamento eterofamiliare». Il sistema ha così estratto 308 nominativi di bambini e ragazzi per cui il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto specificamente, nell'arco temporale che va dal 1 gennaio del 2010 al 31 dicembre del 2014, un progetto di affidamento eterofamiliare.⁶ Percorrendo questa strada non è stato più possibile realizzare il campionamento della popolazione come ipotizzato inizialmente.

L'elenco dei nominativi ottenuto è stato quindi esito di una selezione di natura puramente amministrativa, che non è stata possibile governare da parte della ricercatrice.

Ottenuti i nominativi dei minori, nel mese di giugno 2015, si è avviata la fase di costruzione dello strumento di indagine e della relativa *Guida alla compilazione*, finalizzata a fornire le indicazioni operative per la compilazione del questionario e la definizione concreta e operativa di alcuni concetti complessi. Il questionario — denominato *Scheda di rilevazione* — è stato testato su un campione di 14 minori, estratto casualmente dall'elenco dei nominativi, a cui corrispondevano 15 progetti di affidamento.

Dopo gli opportuni aggiustamenti dello strumento di indagine, dal mese di ottobre 2015 e per i 12 mesi successivi, si è provveduto alla raccolta dei dati, andando a «intervistare» più di cinquecento fascicoli relativi ai bambini e ragazzi con uno o più decreti di collocamento in famiglia affidataria.⁷ Durante la fase di

⁶ Per una più approfondita trattazione in merito alla popolazione oggetto di indagine si veda il capitolo 5. Si anticipa che la ricercatrice ha avuto accesso alla documentazione relativa a 226 bambini e ha analizzato 240 progetti di affidamento.

⁷ Si precisa che dopo l'emissione di un decreto definitivo si procede, per prassi, alla chiusura del fascicolo relativo al/ai minore/i. Nel caso in cui il bambino necessiti di un nuovo intervento dell'autorità giudiziaria — in seguito a segnalazione in Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni — si aprirà un nuovo fascicolo a suo nome. Pertanto, per uno

raccolta dei dati, è stato realizzato un nuovo incontro con i giudici interessati, per un breve aggiornamento in merito all'iter della ricerca e la condivisione delle difficoltà incontrate nel reperimento dei fascicoli e nella compilazione della scheda di rilevazione. L'incontro è stato utile alla ricercatrice per ricevere dagli *stakeholder* alcuni chiarimenti di natura tecnica in merito ai procedimenti di volontaria giurisdizione e ad alcune prassi di lavoro del Tribunale per i Minorenni di Milano.

Nel mese di novembre 2016, conclusa la fase di rilevazione, si è proceduto con l'analisi dei dati raccolti, dapprima con un importante lavoro di preparazione della matrice dei dati a cui è seguita l'elaborazione mediante il software statistico *STATA* (abbreviazione sillabica di *STATistics daTA*). Tramite il programma si sono effettuate analisi monovariata e bivariata.

La Scheda di rilevazione per «intervistare» i fascicoli: note relative al processo di costruzione

Per la realizzazione dell'indagine documentaria si è resa necessaria la costruzione di uno strumento di rilevazione ad hoc, essenzialmente per due ragioni: in *primo luogo*, dallo studio preparatorio sul tema non sono state individuate ricerche similari né strumenti precedentemente realizzati; in *secondo luogo* perché la costruzione di uno strumento apposito permetteva una migliore connessione tra la domanda di ricerca e le indicazioni emerse dalle revisioni della letteratura internazionale prese in considerazione (Wilson et al., 2004; Raineri e Calcaterra, 2017).

Al fine di raccogliere informazioni relative ai progetti di affidò è stato progettato e costruito uno strumento standard: il *questionario*. L'ideazione dello strumento di rilevazione si è basata: su uno studio di approfondimento preliminare sul tema dell'affidò e del funzionamento della giustizia minorile; sui concetti della metodologia della ricerca sociale; sull'esperienza di assistente sociale, della ricercatrice.

Il questionario si compone di 92 domande, per lo più a risposta chiusa. Le domande chiuse prevedono in alcuni casi risposte singole e in altri risposte multiple. Non per tutti i progetti di affidò analizzati è stato necessario compilare la totalità dei quesiti previsti grazie all'utilizzo di *domande filtro*.

La compilazione è avvenuta per mano della ricercatrice, in seguito alla lettura e schematizzazione dei documenti contenuti all'interno dei fascicoli

stesso bambino possono essere presenti presso il Tribunale per i Minorenni più fascicoli che lo riguardano.

CAPITOLO 6

La progettazione dell'affido familiare: quale partecipazione dei minori e delle famiglie?

La normativa in materia di affido (Legge 184/1983 e smi) e le Linee di indirizzo nazionali e regionali (Regione Veneto, 2008b; Regione Lombardia, 2011; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2012) riconoscono l'importanza e la bontà di promuovere, in fase di progettazione dell'affido, un reale *partenariato* tra tutti gli attori coinvolti: il bambino, la famiglia d'origine, la famiglia affidataria, gli operatori dei servizi e l'autorità giudiziaria chiamata a decidere per il benessere del minore. In particolare, viene espressa l'importanza che il bambino, i suoi genitori e i futuri affidatari siano parte attiva nella costruzione del progetto e che vengano costantemente informati, ascoltati e coinvolti nei processi decisionali che li riguardano (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e LabRIEF, 2014; Calcaterra, 2014b).

Come si è evidenziato nella prima parte del volume, nel contesto italiano le evidenze empiriche mettono in luce situazioni e vissuti distanti da quanto stabilito a livello legale: i bambini non si sentono ascoltati né partecipi del proprio progetto (Aglietta et al., 2010; Patt, 2011; Belotti et al., 2012); le famiglie d'origine si sentono disconoscitive ed estromesse dalle decisioni che riguardano il proprio figlio (Carletti e Pellegrini, 2011) e le famiglie affidatarie non si percepiscono partner ma esecutrici di indicazioni date dagli operatori, affaticate dall'assenza di una progettualità chiara a favore del bambino (Bodoardo e Ricchiardi, 2010; Guasco e Nocilla, 2010). A tal proposito — quando interpellate in ambito di ricerca — le persone direttamente coinvolte in progetti di affido forniscono importanti indicazioni in merito a come meglio realizzare la fase di progettazione e avvio dell'accoglienza (Wilson et al., 2004; Mitchell et al., 2010).

In questo e nei prossimi capitoli, verranno presentati e commentati i risultati dell'indagine, alla luce delle indicazioni per un «buon affido» emerse dai lavori

di revisione delle letterature (Wilson et al., 2004; Raineri e Calcaterra, 2017). Mediante l'analisi dei fascicoli del Tribunale per i Minorenni di Milano, è stato possibile raccogliere informazioni relative ai progetti di affido eterofamiliari realizzati, ricostruendone il percorso dall'avvio fino alla conclusione. I dati vengono qui presentati suddivisi per fasi e temi chiave: la *progettazione* dell'affido; il *monitoraggio* dell'affido; il *sostegno* ai protagonisti dell'esperienza; i *rapporti* tra le due famiglie, naturale e affidataria, il mantenimento dei *legami* tra il bambino, i suoi familiari e la sua comunità di appartenenza e, in ultimo, la *conclusione* del progetto.

«È il mio progetto di affido!»: l'ascolto del minore nella pianificazione del percorso fuori famiglia

Il bambino protagonista dell'esperienza di affido è da considerarsi una persona con una propria dignità e autonomia, in grado di esprimere pareri in merito alle decisioni che lo riguardano (Belotti, 2009). Per questa ragione va riconosciuta l'importanza della sua partecipazione sia dal punto di vista etico-deontologico, che comporta il riconoscerlo come persona, sia dal punto di vista operativo, che implica l'ascolto delle sue indicazioni in merito a ciò che lo fare stare bene o male, a ciò che pensa, desidera, teme (Raineri e Calcaterra, 2012).

Nell'ambito dell'analisi statistica dei dati relativi alla variabile *ascolto del minore prima dell'avvio dell'affido* si è scelto di non tenere in considerazione i fascicoli riguardanti i bambini con età inferiore a tre anni al momento del passaggio in affido. Dall'esame dei documenti rimanenti da questa prima selezione, si osserva che in fase di avvio dell'affido il 35% dei bambini e ragazzi viene ascoltato, nel 6% dei casi si esplicita invece che l'ascolto non c'è stato. Non si trovano informazioni in merito all'ascolto del minore nel 59% dei progetti di affido analizzati. Come per gli altri *item*, l'assenza dell'informazione nei documenti all'interno del fascicolo non indica che il minore non sia stato ascoltato prima dell'avvio dell'affido. È possibile soltanto affermare che l'ascolto non è documentato né nelle relazioni di aggiornamento dei servizi né nei verbali delle audizioni. È plausibile pensare che se l'ascolto del bambino o ragazzo non è stato documentato molto probabilmente non era previsto nella progettazione dell'affido. Questa ipotesi sembra indirettamente confermata se letta in relazione con la variabile *età del minore*.

Incrociando la variabile *ascolto del bambino* con la variabile *età del minore al momento del passaggio in affido* si osserva che all'aumentare dell'età aumenta anche la presenza di documentazione nel fascicolo che attesta l'avvenuto ascolto del bambino o ragazzo da parte degli operatori o dell'autorità giudiziaria (si

veda la figura 6.1). Nella fascia d’età 14-18 anni si osserva infatti una riduzione significativa delle situazioni in cui non si trova traccia dell’ascolto del ragazzo in fase di progettazione (12%), mentre nell’82% dei casi viene documentato. Il restante 6% si riferisce, invece, ai casi in cui si fa espressamente riferimento al fatto che il ragazzo non sia stato ascoltato prima dell’avvio dell’affido.




Fig. 6.1 Ascolto del minore prima dell’avvio dell’affido in relazione all’età (dati percentuali).

Tali dati possono essere interpretati, innanzitutto, alla luce della vigente normativa nazionale in materia di ascolto di minori.¹ Si ricordi a questo proposito quale impulso abbia fornito la Legge 149/2001 apportando modifiche importanti alla Legge 184/1983 sulla «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori». La nuova legge prevede infatti l’ascolto dei minori che abbiano compiuto gli anni dodici e dichiarando necessario il consenso del minore ad essere adottato, se al di sopra dei quattordici anni. Anche il bambino di età inferiore ai dodici anni deve essere sentito, previa valutazione della sua capacità di discernimento.

I dati relativi alla fascia d’età 14-18 anni quindi possono essere collegati sia all’applicazione della riforma legislativa, sia alla complessità connessa alla

¹ A questo proposito va altresì menzionato il diritto di ascolto dei bambini e ragazzi sancito dalla *Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza* che all’art. 12 dichiara: «Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».

realizzazione di affidi con ragazzi adolescenti, per i quali si rendono maggiormente opportuni, se non necessari, l'ascolto del loro punto di vista e il loro accordo in merito al progetto.

Da chi vengono ascoltati i bambini e i ragazzi in procinto di iniziare un'esperienza di affido familiare? Dall'analisi dei dati emerge che nella maggior parte dei casi (43%) si occupano dell'ascolto del minore gli operatori del servizio tutela minori — referenti della situazione — mentre nel 29% dei progetti di affido analizzati sono gli stessi giudici ad ascoltare il suo punto di vista in merito all'avvio dell'affido durante le audizioni con il minore. Si osserva inoltre che la funzione di ascolto dei bambini e ragazzi viene svolta, in alcune situazioni, da altri operatori che si occupano del bambino/ragazzo, come ad esempio gli educatori impegnati in progetti di assistenza educativa domiciliare, se si tratta di un passaggio diretto da famiglia a famiglia, oppure gli educatori delle comunità di accoglienza, nel caso in cui il passaggio in affido sia stato anticipato da un percorso in struttura residenziale.

Dalle ricerche condotte in ambito internazionale (Mitchell et al., 2010), emerge l'importanza in fase di avvio dell'affido di ragionare con il minore sul tipo di famiglia in cui preferirebbe essere accolto e su cosa potrebbe aiutarlo a vivere più serenamente il passaggio in affido. Nella presente ricerca, quindi, si è cercato di rilevare se nel fascicolo fossero documentate le tematiche affrontate durante il colloquio con il minore. Nei casi in cui il bambino è stato ascoltato, le questioni maggiormente tematizzate sono state quelle relative al *cambio di progetto* in generale (95%), al mantenimento dei *legami con la propria famiglia* d'origine e con altre persone significative (45%) e al *tipo di famiglia affidataria* che preferirebbe (42%) (si veda la figura 6.2). Le questioni connesse al mantenimento della continuità scolastica pare vengano affrontate di rado nei colloqui con il minore, sebbene la letteratura sul tema (Mitchell et al., 2010; McMahan e Curtin, 2013) ne evidenzia l'importanza e consiglia, nel caso di trasferimento inevitabile, una transizione graduale e ben supportata per facilitare l'inserimento nel nuovo contesto scolastico.

A proposito della continuità scolastica, nei progetti di affido analizzati si osserva che, esclusi i casi in cui nel fascicolo non si trovano informazioni in merito (37%), solo nel 23% delle situazioni è stato evitato il cambio di scuola in fase di passaggio in famiglia affidataria. Al 40% dei bambini in affido, invece, non è stato possibile garantire il mantenimento della continuità scolastica, soprattutto perché spesso la famiglia affidataria non abita nella stessa zona di residenza del bambino.

Per concludere l'analisi relativa all'avvio dell'affido dal punto di vista del minore, si è indagato se all'interno dei fascicoli ci fosse traccia di un lavoro di accompagnamento del bambino da parte degli operatori nella fase di transizione

verso l’affido. Solo nel 25% degli affidi analizzati viene documentata un’azione di accompagnamento graduale del bambino in questa delicata fase, mentre in più della metà dei casi (60%) non vi è traccia di incontri tra operatori e bambino. Tali colloqui risultano invece fondamentali poiché finalizzati al reciproco scambio di opinioni e valutazioni in merito al progetto, alla conoscenza della famiglia affidataria, a come possa avvenire il passaggio in affido, al ruolo e alle funzioni dei servizi sociali.

Gli operatori che ascoltano il bambino in fase di progettazione dell’affido paiono essere gli stessi che prestano attenzione alla transizione del bambino in affido, accompagnandolo e dedicandogli del tempo per evitare che il passaggio in famiglia affidataria sia confusivo e traumatico.




Fig. 6.2 Tematiche affrontate nel colloquio con il minore in fase di avvio dell’affido (valori percentuali).

Progettare l’affido con i genitori del bambino: il coinvolgimento della famiglia d’origine

Per quanto riguarda la famiglia d’origine del bambino, si è indagato se nei fascicoli fosse documentato il coinvolgimento dei genitori o di altri familiari di riferimento nei processi decisionali relativi alla progettazione e avvio dell’affido, così come suggerito da alcuni studi condotti in ambito internazionale (Kapp e Vela, 2004; Holland, Faulkner e Perez-del-Aguila, 2005). Nel 55% dei casi analizzati almeno un genitore ha preso parte alla progettazione dell’affido familiare del proprio figlio. Una famiglia che partecipa alla fase di avvio dell’affido viene informata e ascoltata in merito alla *progettualità* pensata per il proprio figlio, al *progetto* di affido e alla *famiglia affidataria* che si

immaginano possa accogliere il bambino. Partecipare alla fase di progettazione significa: prendere parte al ragionamento per decidere, assieme agli operatori dei servizi, cosa può far stare meglio il bambino o ragazzo che dovrà andare in affido (Calcaterra, 2014b).

Meno presenti, nella fase di avvio, sono i colloqui con eventuali nonni e altri parenti del minore per cui si sta promuovendo l'affido (12%). Nel 38% dei casi manca la documentazione relativa alla partecipazione della famiglia naturale nella progettazione dell'affido e nel processo di abbinamento tra minore e famiglia. Non è raro, infatti, trovare nei fascicoli relazioni di aggiornamento che si limitano a riportare la data del collocamento del bambino in famiglia affidataria, senza aggiungere alcuna informazione in merito alla progettazione dell'accoglienza e ai ragionamenti alla base dell'abbinamento.

Nei casi in cui la famiglia d'origine è stata coinvolta, lo si è fatto mediante l'organizzazione, da parte degli operatori, di incontri ad hoc tra professionisti e genitori per ragionare di concerto sul progetto di affido o per far conoscere la futura famiglia affidataria del bambino. Non si sono rilevate invece situazioni in cui al *tavolo della progettazione dell'affido* fossero seduti contemporaneamente gli operatori, i familiari del bambino e i futuri affidatari. Raramente la famiglia d'origine ha ragionato sull'affido direttamente con il giudice, durante un'audizione in Tribunale, o ha partecipato attivamente presenziando nella fase di passaggio del figlio in famiglia affidataria — comunicandogli l'ipotesi dell'affido, progettando le tappe del passaggio graduale e accompagnando il bambino nella nuova casa. All'interno dei fascicoli, si rilevano altresì in numero molto esiguo alcune forme di progettazione partecipata dell'affido secondo il modello delle *Family Group Conference* (Maci, 2011).²

Considerando il collocamento del minore antecedente all'affido, dai dati emerge che il coinvolgimento della famiglia d'origine in fase di progettazione pare essere una prassi maggiormente diffusa nei casi in cui il bambino era collocato con uno dei due genitori (*comunità mamma/bambino*, 79%) o a persone entro la cerchia parentale (*affidi intrafamiliari*, 87%) e nei passaggi diretti da famiglia d'origine a famiglia affidataria (*famiglia d'origine*, 71%) (si veda la figura 6.3).

Si osserva invece una minore partecipazione nei casi in cui il minore prima dell'affido era collocato in una *comunità educativa o familiare* (40%) o in

² Le *Family Group Conference (FGC)* sono una pratica di lavoro partecipativa nata in Nuova Zelanda. Prevede l'organizzazione di incontri strutturati durante i quali i membri della famiglia allargata, altre persone significative legate al nucleo familiare e gli operatori dei servizi interessati al problema e motivati nell'affrontarlo si riuniscono per decidere come affrontare le difficoltà presenti e cercare soluzioni utili a fronteggiare i problemi che minacciano il benessere dei minori. Il processo viene accompagnato di un *facilitatore*.

un’*altra famiglia affidataria* (7%). Tale ridotta presenza potrebbe altresì essere ricondotta alle difficoltà proprie della famiglia d’origine, alla scarsa consapevolezza delle proprie problematiche oppure ancora alla limitata disponibilità a collaborare con gli operatori dei servizi.




Fig. 6.3 Partecipazione della famiglia d’origine alla progettazione dell’affido in relazione al collocamento del minore prima dell’affido (valori percentuali).

L’abbinamento tra bambino e famiglia affidataria

Come anticipato, nella gran parte dei fascicoli presi in visione non si trovano informazioni relative al processo di abbinamento tra minore e famiglia affidataria. Solo nel 29% dei progetti di affido analizzati è documentato il lavoro degli operatori in fase di abbinamento, le motivazioni e le riflessioni che hanno portato alla scelta di una determinata famiglia per quel bambino. Questo dato potrebbe essere determinato dal fatto che in alcune organizzazioni la conoscenza delle famiglie disponibili all’affido, l’abbinamento e il supporto agli affidatari durante l’accoglienza vengono gestiti da servizi differenti dal servizio sociale dell’ente affidatario del bambino, denominati appunto *Servizi Affidato*. Questi servizi sono gestiti dall’ente pubblico o dal privato sociale. Lavorano principalmente su incarico del servizio sociale e/o del servizio tutela minori che ricorrono ad essi per il reperimento di famiglie affidatarie, l’abbinamento e il successivo sostegno agli affidatari. Nei fascicoli del Tribunale per i Minorenni si trovano raramente relazioni redatte dai Servizi Affidato (solo 95 nei 566 fascicoli visionati), poiché ad aggiornare l’autorità giudiziaria sono principalmente gli operatori del servizio tutela minori o del servizio sociale dell’ente affidatario del minore. Probabilmente gli operatori non riportano le informazioni relative al processo di abbinamento perché non le ritengono

rilevanti per l'autorità giudiziaria, o perché non le considerano direttamente attinenti al lavoro da loro svolto.³

Risulta difficoltoso anche il reperimento di dati relativi agli affidatari: composizione del nucleo familiare situazione lavorativa degli adulti e condizione socio-economica della famiglia. Nel 46% dei casi si rileva come unico dato significativo il cognome. Tale lacuna pare colmarsi in parte quando le famiglie affidatarie sono legate a un'associazione o a un'altra organizzazione del privato sociale che si occupa di affido e che monitora il progetto. In questo contesto le informazioni trovano posto nelle relazioni scritte dagli operatori dell'associazione,⁴ oppure vengono trascritte nei casi in cui la famiglia ha l'occasione di «raccontarsi» in sede di audizione con i giudici onorari, durante la realizzazione dell'affido.

In alcuni casi, dalla lettura della documentazione è risultato difficile comprendere, per incompletezza delle informazioni, se la famiglia affidataria fosse gestita come *comunità familiare* oppure se si trattasse di una *famiglia professionale*.⁵ Nei casi particolarmente dubbi si è scelto di escludere dall'analisi il progetto di affido.

Questa carenza di informazioni si osserva assai meno nelle situazioni di affidi a una famiglia conosciuta dal bambino e/o dai suoi genitori: nell'85% di questi casi all'interno del fascicolo si trovano numerose e approfondite informazioni sul nucleo affidatario. Tale evidenza in parte è motivata dal fatto che, in queste situazioni particolari, il Tribunale per i Minorenni incarica i servizi sociali dell'ente affidatario di svolgere un'indagine psicosociale sulla famiglia disponibile ad accogliere il bambino. Ciò generalmente non avviene su mandato del Tribunale per i Minorenni nei casi di affido che qui chiamiamo *standard*, in quanto la famiglia

³ A questo proposito si pensi ad esempio agli affidi eterofamiliari disposti con *provvedimento definitivo*. In queste situazioni gli operatori aggiorneranno il Tribunale per i Minorenni riaprendo un nuovo procedimento in Procura. Tale procedura è attivata d'ufficio quando siano trascorsi due anni dall'avvio dell'affido o quando si renda necessario un cambio di progetto e/o collocamento per il minore. Nell'aggiornamento inviato all'autorità giudiziaria non si descriveranno con precisione le fasi connesse all'abbinamento e alla scelta della famiglia affidataria, perché l'intento è di dare un quadro complessivo dell'esperienza di affido vissuta dai protagonisti nell'arco dei due o più anni trascorsi.

⁴ Dalla documentazione analizzata emerge che il 33% delle famiglie sono legate ad associazioni e/o cooperative che si occupano di accoglienza e affido familiare.

⁵ Le *famiglie affidatarie professionali* sono nate all'interno di un progetto sperimentale della provincia di Milano nel 2002. La caratteristica che le identifica è la presenza di un referente professionale, retribuito e adeguatamente formato, tra i propri membri. I suoi compiti sono: collaborare con i servizi sociali per la realizzazione del progetto di affido e del progetto educativo del bambino accolto; mantenere i rapporti con la famiglia d'origine del minore; prendere parte ai gruppi di supporto di famiglie professionali e ai percorsi di formazione permanente (Gallina, 2005; Ghezzi, 2006).

affidataria dovrebbe aver seguito un percorso di formazione ed essere già conosciuta dagli operatori del servizio o dell’associazione che si occupa di affido familiare.

Sempre a proposito della fase di avvio dell’affido, da studi e ricerche condotte in ambito internazionale (Younes e Harp, 2007; Sutton e Stack, 2013) emerge un rilevante suggerimento sull’importanza di tenere in considerazione le aspettative dei *figli biologici* degli affidatari riguardo al bambino o ragazzo che verrà accolto. Considerato che 144 famiglie affidatarie su 198 avevano già altri figli, è rilevante osservare come nel 95% dei fascicoli non è documentato l’ascolto, da parte degli operatori, dei figli della famiglia accogliente durante la progettazione dell’affido; emerge inoltre la mancanza della dovuta considerazione dei loro punti di vista e aspettative.

Come per gli altri protagonisti dell’affido, si è cercato all’interno dei fascicoli se fosse documentata la partecipazione alla fase di progettazione da parte della famiglia affidataria, ovvero se gli operatori avessero informato in maniera adeguata i futuri affidatari sulle caratteristiche e sul progetto del bambino che avrebbero accolto e ascoltato i vari membri del nucleo rispetto alle loro disponibilità. Solo nel 33% dei casi analizzati si rileva che gli operatori hanno coinvolto gli *affidatari* nel processo di progettazione dell’affido (si veda la figura 6.4).




Fig. 6.4 Partecipazione dei protagonisti dell’affido in fase di progettazione (valori percentuali).

Confrontando il dato relativo al coinvolgimento dei protagonisti dell’affido nella fase di progettazione, i più «coinvolti» risultano essere i membri della *famiglia d’origine* (55%). Altro dato rilevante è la ridotta partecipazione dei protagonisti del progetto d’affido: il coinvolgimento dei *bambini e ragazzi* nelle scelte che li riguardano risulta essere una pratica poco documentata, e probabilmente poco promossa e messa in atto da parte degli operatori dei servizi e dei giudici (35%). La *famiglia affidataria* appare dunque essere l’attore meno partecipe alla progettazione dell’affido.